



TESTO COORDINATO DI MODIFICA DELLO STATUTO

Comune di Siracusa

Art. 21 - Attribuzioni (modifica lettera h)

Testo modificato:

h) esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo.

[Cassata la parte relativa a: "La rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il dirigente, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. Il sindaco quale rappresentante necessario dell'ente conferisce l'indirizzo e trasmette gli atti all'ufficio legale il quale procede con responsabilità gestionale propria alla nomina del difensore di fiducia interno o esterno trattandosi di valutazione specificatamente tecnica. Nel caso di nomina di difensore esterno, questa dovrà essere adeguatamente motivata."]

Art. 28 - Atti di competenza dei dirigenti (cassato il comma 3)

Comma 3 cassato: " *3. Al dirigente compete la scelta tecnica del legale interno o esterno che rappresenterà l'ente, da indicare o nominare per la difesa delle ragioni del Comune.* "

TITOLO III BIS (aggiunto)

LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE E LA CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO

Sezione I - Capacità processuale

Art. 34 bis - Esercizio della capacità processuale

- 1. La capacità processuale del Comune è esercitata dal Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente.*
- 2. Nei giudizi nei quali è obbligatorio il patrocinio dell'avvocato, la capacità processuale è del Sindaco.*
- 3. Nei giudizi nei quali l'ordinamento vigente consente alle parti di stare in giudizio senza l'assistenza dell'avvocato, il Sindaco può delegare ai dirigenti competenti l'esercizio della capacità processuale.*

Sezione II - Procura alle liti

Art. 34 ter - Rilascio della procura alle liti

1. *Il Sindaco rilascia la procura alle liti solo per i giudizi nei quali è necessario il patrocinio dell'avvocato.*

Sezione III - Patrocinio e scelta del difensore

Art. 34 quater - Nomina del difensore

1. *Nei giudizi nei quali è obbligatorio il patrocinio dell'avvocato, l'avvocato è nominato dal dirigente del settore Avvocatura Comunale.*
2. *Nel caso in cui il dirigente del settore Avvocatura Comunale non possa, per motivi di conflitto di interesse, incompatibilità, assenza o impedimento, provvedere alla nomina dell'avvocato, tale competenza è assunta dal Dirigente del Settore Risorse Umane.*
3. *La nomina del difensore esterno è adeguatamente motivata.*

Sezione IV - Disposizioni attuative

Art. 34 quinquies - Regolamento attuativo

1. *La Giunta comunale adotta un regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente Titolo, disciplinando in particolare:*
 - a) *le modalità di rilascio della delega del Sindaco ai dirigenti, inclusa la durata, la revocabilità e il tipo di delega (per materia o per singolo giudizio);*
 - b) *le modalità di coordinamento tra il dirigente competente per materia, il dirigente del Settore Avvocatura e il Sindaco nei giudizi nei quali è obbligatorio il patrocinio dell'avvocato;*
 - c) *ogni altra modalità attuativa necessaria per il corretto esercizio della capacità processuale.*